

CIRCOLARE - IMPRESE 2025/56 QUADRI SUPERIORI

RINNOVO CONTRATTUALE DEL CCNL CONFAPI FEDERMANAGER FIRMATO IL 25/03/2025

Il 25 marzo 2025 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) tra Confapi e Federmanager, valido per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2027. Non ci sono variazioni sulla previdenza complementare per la categoria dei Quadri Superiori.

CONTRIBUTO CONTRATTUALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (0,50%) PER I QUADRI SUPERIORI ISCRITTI E NON ISCRITTI AL PREVINDAPI

Facciamo seguito alle nostre Circolari precedenti, per rammentare che è vigente dal 2020 un contributo annuo obbligatorio a carico del datore di lavoro da versare al Previndapi, pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Quadro Superiore in servizio.

In applicazione di tale previsione:

- **PER I QUADRI SUPERIORI ISCRITTI** - classi A, B e C - il nuovo contributo contrattuale integra il contributo attuale posto a carico del datore di lavoro e determinerà l'applicazione di un'aliquota contributiva pari al 3,5% del reddito globale lordo, fino al limite di 90.000,00 euro annui; per le classi X e Z è dovuto il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 90.000,00 euro annui.
- **PER I QUADRI SUPERIORI NON ISCRITTI** il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 150.000,00 euro annui dovrà essere versato con le modalità indicate nella presente circolare.

La **modulistica** per la corrispondenza tra l'azienda e il Fondo è **reperibile sul sito www.previndapi.it – sezione comunicazioni - modulistica.**

Di seguito si riportano le indicazioni utili per la compilazione dei moduli e per altri adempimenti:

- *Modulo di adesione individuale* – Consente di richiedere **l'iscrizione** al Fondo.
- *Modulo PREV/I* (distinta contributiva in bianco) – È necessario per **denunciare trimestralmente** i dati relativi alla contribuzione da versare.
- *La distinta contributiva* deve essere trasmessa, a cura dell'azienda, esclusivamente via internet – attraverso l'area riservata all'azienda del ns. sito – utilizzando le credenziali (codice fiscale e password personalizzata). Qualora vengano riscontrate inesattezze nei riferimenti già memorizzati, relativi all'azienda e al/ai dirigente/i, le stesse devono essere oggetto di specifica comunicazione scritta da parte dell'azienda al Fondo, per le conseguenti correzioni. L'azienda che ancora non abbia provveduto al recupero della password nella nuova area riservata, voglia provvedere con cortese urgenza.
- *Modulo lettera d'ordine bonifico bancario in bianco* - Utile per **ordinare alla propria banca il pagamento della contribuzione trimestrale**. Le coordinate IBAN Previndapi sono riportate sulla lettera d'ordine del bonifico. Accertarsi che la banca incaricata di eseguire l'ordine di bonifico specifichi, TASSATIVAMENTE, nella causale di versamento, il numero di CAUSALE, anch'esso riportato nello specifico *modulo per pagamento distinta contributiva tramite bonifico bancario*, stampata dal servizio on-line.
- *Modulo di comunicazione risoluzione del rapporto di lavoro* - L'azienda è tenuta a **denunciare** al Fondo la **risoluzione del rapporto di lavoro** entro la fine del mese successivo dall'evento con l'invio al Fondo del modulo in oggetto debitamente compilato e sottoscritto.

TERMINI E MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

PER I QUADRI SUPERIORI ISCRITTI

I contributi devono essere versati dall'azienda entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e, quindi, le conseguenti scadenze per il pagamento dei contributi

sono: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio dell'anno successivo a quello corrente. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, il pagamento dei contributi deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Per i soli quadri superiori classe "CC" il contributo contrattuale deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio).

Per i quadri superiori neo assunti o neo nominati nel trimestre di riferimento si dovrà provvedere al pagamento dei contributi alla scadenza del primo trimestre utile.

PER I QUADRI SUPERIORI NON ISCRITTI

Si dovrà provvedere annualmente al pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio), indicando nella causale di pagamento:

0,5 Cognome Nome CF quadro superiore CF datore lavoro.

Dopo l'avvenuto versamento, l'azienda dovrà inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici, indirizzo di residenza, e-mail, numero cellulare del beneficiario di tale contributo nonché la decorrenza di assunzione come q.s. (vedi fac-simile in quinta pagina).

Le **coordinate IBAN** Previndapi sono: **IT43T0306903248100000003973**
presso INTESA SANPAOLO SPA - Filiale di Roma – Via Flaminia, 482 - Roma

NORMATIVA SULLA CONTRIBUZIONE

I contributi al Fondo, destinati a previdenza complementare, devono essere calcolati, dall'azienda, nella misura e nei limiti come di seguito specificati per le distinte sei «CLASSI ISCRIZIONE» sotto elencate.

| CLASSE ISCRIZIONE | DESCRIZIONE E CONTRIBUZIONE |
|-------------------|---|
| «A» | <p>Iscritto precedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Quadro superiore «Vecchio iscritto».</p> <p>Nel limite del massimale retributivo di € 90.000,00, restano confermate le aliquote contributive per l'anno 2023, del 3% a carico del quadro superiore, del 3,5% a carico azienda. È confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previndapi (prevista dagli accordi sindacali) nella misura del 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale. Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il quadro superiore può comunicare la volontà di trasferire, al Previndapi, tutto il T.F.R. maturando.</p> |
| «B» | <p>iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS). Quadro superiore «Nuovo iscritto ante».</p> <p>Nel limite del massimale retributivo di € 90.000,00, restano confermate le aliquote contributive per l'anno 2023, del 3% a carico del quadro superiore, del 3,5% a carico azienda. È confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previndapi (prevista dagli accordi sindacali) nella misura del 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale. Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il quadro superiore può comunicare la volontà di trasferire, al Previndapi, tutto il T.F.R. maturando.</p> |
| «C» | <p>iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Quadro superiore «Nuovo iscritto post».</p> <p>Nel limite del massimale retributivo di € 90.000,00, restano confermate le aliquote contributive per l'anno 2023, del 3% a carico del quadro superiore, del 3,5% a carico azienda. Per il quadro superiore di prima occupazione successiva al 28 Aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Previndapi, tutto il T.F.R. maturando (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).</p> |
| «X» | <p>iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R.</p> <p>Il Quadro superiore, attraverso il modulo di adesione individuale, può comunicare al datore di lavoro di voler</p> |

| | |
|------|---|
| | <p>trasferire al Previndapi il solo T.F.R. maturando. A decorrere dal 1° gennaio 2017, è dovuto il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Quadro superiore in servizio, da applicarsi fino al limite di € 90.000,00 annui.</p> |
| «Z» | <p>iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R. Conferimento tacito, al Previndapi, del solo T.F.R. maturando. A decorrere dal 1° gennaio 2017, è dovuto il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Quadro superiore in servizio, da applicarsi fino al limite di € 90.000,00 annui.</p> |
| «CC» | <p>Iscritto con il solo Contributo Contrattuale A decorrere dal 1° gennaio 2017, è dovuto il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Quadro superiore in servizio, da applicarsi fino al limite di € 150.000,00 annui.</p> |

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Ferma restando la misura minima dei contributi a carico delle imprese e a carico dei quadri superiori, da versare al Previndapi, il datore di lavoro e il quadro superiore possono determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del quadro superiore, salvo il rispetto della aliquota minima 6,5% complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del quadro superiore.

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere.

INTERESSI DI MORA SU RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTI

Le norme statutarie del Fondo stabiliscono la perentorietà delle anzidette scadenze per il versamento dei contributi. Pertanto, in caso di ritardato pagamento degli stessi, dovranno essere conteggiati i relativi interessi di mora; **Il Consiglio di Amministrazione del 13/12/2017 ha stabilito i nuovi limiti: € 0,075 centesimi al giorno ogni € 516,46 di contributo versato in ritardo, a partire dal 1° gennaio 2018.**

Tali interessi di mora saranno accreditati sulla posizione individuale del quadro superiore, a compensazione della minore capitalizzazione subita a causa del ritardato versamento contributivo.

COMUNICAZIONI

Si informa che la gestione assicurativa 2024 ha realizzato un **rendimento per l'iscritto del 2,15%**.

Tale rendimento sarà applicato anche alle operazioni in uscita nel corso del 2025.

Per contattare telefonicamente il Fondo dalle ore 9,00 alle 17,00 (sabato escluso) i numeri sono:
06 4871448 e 06 4871449 - Fax 06 4871445

Distinti saluti.

Aprile 2025

IL PRESIDENTE
Claudio Roberto Lesca

CONTRIBUZIONE ANNO 2025

| CLASSI ISCRIZIONE | BASE DI CALCOLO | CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA | CONTRIBUTO A CARICO QUADRO SUPERIORE | QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO |
|-------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| "A" | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno. | 3,50% | 3,00% | Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l'intero T.F.R. maturando. |
| "B" | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno | 3,50% | 3,00% | Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l'intero T.F.R. maturando. |
| "C" | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno | 3,50% | 3,00% | Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando |
| "X" | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno | contributo contrattuale 0,50% | --- | Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando |
| "Z" | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno | contributo contrattuale 0,50% | --- | Conferimento di tutto il T.F.R. maturando |
| "CC" | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno | contributo contrattuale 0,50% | --- | --- |

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Ferma restando la misura minima dei contributi a carico delle imprese e a carico dei quadri superiori, da versare al Previndapi, il datore di lavoro e il quadro superiore possono determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del quadro superiore, salvo il rispetto della aliquota minima 6,5% complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del quadro superiore.

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere.

Rammentiamo che, qualora il versamento annuo del contributo base (quota azienda + quota quadro superiore), superi il limite di deducibilità fiscale - fissato in € 5.164,57 dall'art. 8, comma 4 del D. Lgs. 252/2005 - la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. A tal fine è indispensabile che il quadro superiore comunichi al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4 del D. Lgs. 252/2005. In caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. In merito è stato predisposto **apposito modulo reperibile sul sito: "mancata deduzione contributi"**.

